

Tra Italsistemi Servizi Informatici S.r.l. (di seguito ITSI) nella persona del Sig. Domenico Pacini

IBM Italia S.p.A, (di seguito IBM) nella persona della Sig.ra Miriam Terenzi

e

FIM - CISL nella persona dei Sigg. Valentino Gervasoni e Giuliano Bavila
FIOM - CGIL nelle persone dei Sigg. Maurizio Canepari e Pierangelo Rinaldi

Presente la RSU di IBM Italia Spa

premesse che

- IBM e ITSI intendono procedere a far data dal 01/12/2002 al trasferimento dei dipendenti di ITSI in IBM a seguito di conferimento d'azienda ex art. 2112 Codice Civile;
- la relativa procedura informativa ex art. 47 legge 428/90 è stata aperta da ITSI e IBM il 28/06/2002;
- ITSI e IBM applicano entrambi il Contratto Collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori metalmeccanici (CCNLM)
- il numero dei lavoratori trasferiti è di 9.

Nell'ambito della procedura informativa di cui in premessa, le OO.SS. hanno richiesto due incontri che si sono svolti il 10.07.2002 e il 17.07.2002.

Tutto ciò premesso

Le OO.SS. FIM, FIOM e le RSU interessate concordano sull'armonizzazione dei trattamenti.

1. Inquadramento

Al personale trasferito sarà mantenuto il medesimo inquadramento di categoria secondo il CCNLM.

2. Trattamento Economico - Armonizzazione

Il totale competenze annuale, costituito in ITSI dal totale competenze mensili X 13 più l'Emolumento Annuo Lordo erogato in ITSI nel giugno 2001, rimarrà invariato nel passaggio da ITSI a IBM e sarà suddiviso in tredici mensilità nelle seguenti voci del cedolino IBM: MINIMO CONTRATTUALE, ELEMENTO DI MAGGIORAZIONE per la generalità dei lavoratori inquadrati in 7 categoria o INDENNITA' DI FUNZIONE per i medesimi con qualifica di quadro, COMPLEMENTO SCATTI, TERZO ELEMENTO, SCATTI e QUARTO ELEMENTO.

- Tale suddivisione verrà effettuata operando sul superminimo individuale che sarà oggetto di assorbimento fino a concorrenza del terzo e del quarto elemento;
- Nel caso permangano eccedenze retributive a seguito dell'assorbimento di cui al punto precedente esse saranno attribuite come superminimo individuale non assorbibile;
- Nel caso la capienza del superminimo individuale non fosse sufficiente per la sopracitata suddivisione IBM contribuirà fino a colmare la differenza
- l'EDR ex Protocollo 31/07/1992 (per l'importo di euro 10,33 mensili) e il Quarto Elemento (per l'importo di euro 91,37) saranno corrisposti da IBM in voce specifica e saranno considerati ai fini dell'armonizzazione complessiva.

Orario di lavoro, ferie e festività

In riferimento a orario di lavoro, turni, prestazioni di straordinario, reperibilità, ferie e festività, ai dipendenti ITSI sarà applicato il normale trattamento IBM.



3. Anzianità L'anzianità di servizio maturata in ITSI, inclusa quella convenzionale, verrà conservata in IBM ai fini dei relativi istituti contrattuali secondo le correnti disposizioni CCNLM.

4. Sede di lavoro

Il passaggio dei dipendenti da ITSI a IBM non modificherà l'attuale sede di lavoro.

5. PDR

Ai lavoratori oggetto del trasferimento da ITSI a IBM sarà erogato, entro maggio del 2003, un importo a titolo di Premio di Risultato così composto:

- un dodicesimo della BRF 2002 secondo le previsioni dell'accordo aziendale del 3 ottobre 2000.
- una somma lorda pari agli 11/12 di euro 981,27.

Dall'anno 2003 i lavoratori oggetto del trasferimento saranno titolari di un Premio di Risultato in applicazione dell'accordo aziendale del 3 ottobre 2000.

6. Conciliazioni

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e 411 c.p.c. e secondo quanto previsto dall'art. 2113 c.c., a titolo di transazione da parte dei singoli lavoratori interessati, sarà erogata, al personale oggetto del passaggio, una somma lorda pari a euro 400,00 dietro firma di regolare verbale.

Letto confermato e sottoscritto.
Milano, 17 luglio 2002

IBM




ITSI



p. la FIM - CISL



p. la FIOM - CGIL



p. la RSU IBM

